

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALBERGHI DIFFUSI “ADI”

## STATUTO

### **Titolo I: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO**

Art. I E' costituita l'associazione denominata Associazione Nazionale Alberghi Diffusi "A.D.I."

Art II: L'Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere tutte le iniziative tendenti a valorizzare la formula di ospitalità degli alberghi diffusi, a tutelarne l'immagine sul territorio nazionale e a diffonderne la conoscenza nel mercato turistico nazionale ed estero;

Le caratteristiche di un Albergo Diffuso sono:

la gestione imprenditoriale unitaria, l'offerta di servizi alberghieri e ambienti comuni a tutti gli ospiti alloggiati nei diversi edifici che lo compongono, un ambiente “vero”, unico, fatto di case di pregio, ammobiliate e ristrutturate non “per turisti”, ma pensando a residenti, seppur temporanei, una distanza tra gli immobili che non è tale da impedire alla gestione di offrire a tutti gli ospiti, non solo i servizi alberghieri, ma anche l'esperienza, e con le radici nel territorio, uno stile riconoscibile, una identità leggibile in tutte le componenti della struttura ricettiva, che non configura come una semplice sommatoria di case ristrutturate e messe in rete.

b) agevolare gli acquisti individuali dei soci anche attraverso convenzioni con consorzi, istituti bancari, enti pubblici e privati, ditte cooperative e ogni altro operatore economico al fine di garantire ai propri soci condizioni vantaggiose per le loro attività commerciali e professionali;

c) gestire servizi in comune diretti ad agevolare il turismo negli alberghi diffusi la costante qualificazione e professionalizzazione delle attività dei soci nei confronti dei consumatori e dei turisti;

d) tenere incontri di studio, nominare commissioni tecniche, indire riunioni degli operatori interessati per dibattere tutti i problemi connessi alla vita economica e sociale degli alberghi diffusi anche in relazione con gli enti di promozione turistica;

e) creare circoli di qualità e quant'altro ritenuto utile al fine di favorire l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti dalle imprese associate;

f) l'Associazione potrà inoltre compiere attività commerciale, di promozione, e pubblicizzazione in qualsiasi modo e tempo delle imprese turistiche aderenti all'associazione. Tale attività sarà svolta attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie, partecipazione a manifestazioni turistiche all'interno degli enti fiera sia in Italia che all'estero, nonché l'organizzazione e la partecipazione a qualsiasi attività promozionale in collaborazione con gli enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni, il tutto nell'intento di valorizzare e diffondere la conoscenza e l'incentivazione qualitativa delle imprese turistico-ricettive e commerciali facenti parte dell'associazione stessa. L'associazione per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale potrà inoltre compiere in proprio, attività commerciali finalizzate alla pubblicizzazione del proprio marchio.

g) Obiettivi specifici e controllo dei risultati ottenuti:

Gli obiettivi particolari vengono individuati di anno in anno sulla base delle indicazioni della base associativa. L'associazione si doterà di un sistema formale ed informale per verificare il raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. III L'associazione ha sede in Campobasso, presso la Cittadella dell'Economia, in contrada SelvaPiana.

Il mutamento di sede non costituisce modifica dei patti sociali.

Art IV: La durata dell'Associazione è fissata fino al 2050. Tale data potrà essere prorogata a norma di legge. L'associazione "A.D.I." potrà aderire ad associazioni o Federazioni Nazionali di tutela e rappresentanza.

## **Titolo II: SOCI**

Art. V: Il numero dei soci è illimitato. L'accettazione dell'adesione è subordinata al rispetto dei criteri che il regolamento stabilirà in ordine alla buona condotta morale, civile e comprovata capacità professionale.

Possono essere ammessi come soci ordinari le persone fisiche e giuridiche esercenti attività turistico-alberghiere, commerciali e dei servizi turistici complementari.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di ammettere nell'ambito dell'Associazione anche soci sostenitori e/o onorari con funzione esclusivamente consultiva e non deliberativa nell'ambito degli organi associativi così come definiti nel seguito.

- Art. VI: Chi desidera essere socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando:
- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente;
  - b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente per l'ammissione a socio e gli estremi dell'attività.  
Se la richiesta è fatta da società o persone giuridiche la domanda deve indicare:
    - i. la ragione sociale, la denominazione, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
    - ii. la natura giuridica della persona che sottoscrive la domanda;
    - iii. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione. In ogni caso l'aspirante socio dovrà esplicitamente indicare di essere a conoscenza e di approvare lo Statuto e gli eventuali regolamenti sociali. Sull'accoglimento della domanda di ammissione nell'Associazione decide inappellabile il Consiglio Direttivo senza obbligo di motivare l'eventuale rifiuto.
- Art VII: Ogni richiedente ammesso deve versare una somma a titolo di quota di ammissione, il cui ammontare sarà determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo.  
Qualora l'associato, per Sua richiesta, abbia aderito ad iniziative promozionali e/o commerciali promosse dal Consiglio Direttivo, sarà tenuto a versare un'ulteriore somma nei tempi e nei modi stabiliti dal Direttivo Stesso.
- Art. VIII: Il socio è obbligato all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti che saranno predisposti dal Consiglio Direttivo.
- Art IX: Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, dovendosi considerare vincolate a favore dell'Associazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. L'Associazione risponde per le obbligazioni sociali unicamente con il patrimonio sociale rappresentato dalle quote.
- Art. X: I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento, o messa in liquidazione se persone giuridiche.
- Art. XI: Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla Legge.
- Art. XII: Si ha la decadenza del socio:

a) in caso di vendita o cessione in qualsiasi forma dell'esercizio, in seguito alla perdita dei requisiti per l'ammissione, ed in qualsiasi altra forma di perdita della titolarità della licenza od autorizzazione.

b) in caso del fallimento del socio e della di lui condanna per reato pronunciata dalla sentenza passata in giudicato.

La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi.

Art. XIII: Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il socio può essere escluso:

a) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e si rende moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese da detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti, oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'Associazione.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio Direttivo e sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata al socio interessato. L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Art. XIV: In qualunque caso di perdita delle qualità di socio tutti i versamenti fatti all'Associazione si intendono effettuati a fondo perduto.

Art XV: La quota non può essere trasmissibile se non in caso di morte di un socio, e gli eredi possono subentrare in qualità di eredi delegando però uno di essi quale rappresentante. Tale diritto dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro quattro mesi dal giorno del decesso.

La quota del socio non può essere rivalutata.

### **Titolo III: ORGANI SOCIALI**

Art. XVI: Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

- Art. XVII: L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- Art. XVIII: L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno:
- a) per l'approvazione del bilancio entro il 30/4 di ciascun anno;
  - b) per la nomina delle cariche sociali;
  - c) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno, di pertinenza dell'Assemblea ordinaria.  
L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori.
- Art. XIX: L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essi riservati dalla Legge.
- Art. XX: La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta nella sede sociale o altrove a mezzo di avviso con elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della convocazione.  
Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima.
- Art. XXI: Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;  
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
- Le deliberazioni, sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; nell'elezione delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti. Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato dell'Associazione, alle modifiche dello Statuto ed alla trasformazione del tipo di ente, per essere valide dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza almeno dei voti di tutti i soci.
- Art. XXII: Possono intervenire all'Assemblea personalmente tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci, e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e con le eventuali quote supplementari specifiche.

- Art. XXIII: Ogni socio ha diritto ad un solo voto. È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'art. 2538 del codice civile ultimo comma. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
- Art. XXIV: L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente. Quando manchino il Presidente e il Vice Presidente, l'Assemblea provvederà a nominare il "Presidente di Assemblea" a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente, e trascritti sull'apposito libro.
- Art. XXV: Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per scheda segreta quando ne sia fatta apposita richiesta da almeno 1/3 dei soci presenti.
- Art. XXVI: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non superiore a cinque da eleggere fra i soci, loro rappresentanti o Delegati. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di sopravvenuta impossibilità od in assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla sostituzione nominando nell'ordine i primi non eletti nell'ultima Assemblea, che durano in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.
- Art. XXVII: Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e con più ampio potere, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee degli associati. La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di sopravvenuto impedimento del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo Presidente, che resterà in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione.
- Art. XXVIII: Al Tesoriere sono demandate tutte le funzioni di gestione degli incassi e dei pagamenti all'Associazione. Egli rilascerà apposita ricevuta per gli incassi delle quote associative ed emetterà le fatture qualora l'Associazione eserciti

in proprio attività commerciali; si farà quietanzare inoltre ogni pagamento effettuato per conto dell'Associazione.

I pagamenti di tutti gli oneri e le spese inerenti l'attività dell'Associazione saranno effettuati con mezzi bancari, e viene previsto che questi siano effettuati con firma disgiunta del Tesoriere e del Presidente.

**Art. XXIX:** Il Consiglio Direttivo è convocato sia nella sede sociale che altrove dal Presidente o dal Vice Presidente tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quanto meno ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

E' prevista la riunione anche in videoconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto di chi presiede la seduta sarà determinante.

**Art. XXX:** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che per legge o per Statuto, siano riservati all'Assemblea.

**Art XXXI:** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente (qualora ve ne fosse) e presiede le adunanze del Consiglio e le Assemblee dei soci.

La firma sociale spetta al Presidente.

#### **Titolo IV: PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. XXXII:** Il patrimonio della società è costituito:

a) dalle quote associative;

b) dai finanziamenti e dalle sponsorizzazioni ricevute dall'Associazione per la propria attività;

c) da tutti i contributi e beni comunque affluiti nella cassa sociale;

#### **Titolo V: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**Art. XXXIII:** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio dovrà redigere un rendiconto con regolare bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. XXXIV: Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Titolo VI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. XXXV: In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri.

Comunque, il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Titolo VII: REGOLAMENTI**

Art. XXXVI: Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, sarà disciplinato da appositi regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

#### **Titolo VIII: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. XXXVII: Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di Legge alle quali si fa riferimento.

Proposto e discusso nell'incontro degli Alberghi Diffusi tenutosi a Rimini il 15 giugno 2006.

Letto e approvato nella seduta dell'Assemblea Costitutiva tenutasi a Termoli (CB) il 3 agosto 2006.

Modificato nell'ottavo rigo dell'Art.8 con la sostituzione della parola "congiunta" con la parola "disgiunta", nell'Assemblea straordinaria tenutasi a Rimini l'11 ottobre 2006.